Sentenza n. 254 /2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta	**TONOLO**	Presidente
Roberto	**ANGIONI**	Giudice relatore
Elisa	**BORELLI**	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al **n. 32817** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto **n. 70057** depositato in data 11 marzo 2021 a firma di CATTELAN ROBERTO quale consegnatario di beni mobili dell'AULSS n. 6 Euganea per l'esercizio 2019 (1.1./30.4.2019), rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Impellizzeri (c.f. MPL LRT 72L22 G224X), per elezione domiciliato presso il suo studio sito in via Bissolati, 6, a Venezia-Mestre, con l'intervento dell'Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea, per il tramite del suo Direttore generale dott.ssa Patrizia Benini;

Vista la relazione **n. 84/2026** dell'11.3.2026 del magistrato istruttore del conto;

Visti la memoria difensiva dell'agente contabile depositata in data 22 luglio 2026 e gli atti ad essa allegati;

Visti la memoria di intervento dell'Amministrazione depositata in data 23 luglio 2026 e gli atti ad essa allegati;

Esaminati gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 16 settembre 2026 - celebrata con l'assistenza del funzionario Marco Greggio e data per letta la relazione del giudice relatore, Cons. Roberto Angioni - l'Avv. Alberto Impellizzeri nell'interesse dell'agente contabile, le rappresentanti dell'Amministrazione dott.ssa Luisa Zambotto e Avv. Gessjca Pavasini, e il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Francesca Dimita.

SVOLGIMENTO IN FATTO

1. Con relazione **n. 84/2025 dell'11.3.2026,** il magistrato istruttore del conto **n. 70057 -** depositato in data 11 marzo 2021 a firma di CATTELAN ROBERTO quale consegnatario di beni mobili dell'AULSS n. 6 Euganea per l'esercizio 2019 e avente ad oggetto la gestione del magazzino di beni mobili n. 32 (mobili -arredi, macchine d'ufficio) per il periodo 1 gennaio/30 aprile 2019, ultima gestione dell'agente - dopo aver riassunto gli esiti dell'attività istruttoria compiuta, riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:

a) il conto in esame – sottoscritto dall'agente contabile in data 28.2.2020, reso su nodello conforma a legge e debitamente parificato – riportava la seguente nota: "*Conto della gestione già presente nella resa 218799 (conto 69759). Tale resa è da intendersi riferita ai soli beni di consumo. Con la presente resa, del medesimo agente contabile, viene presentato il conto della gestione dei soli beni mobili (mag 32)";*

b) il conto, conseguente ad una gestione operata in via di fatto da parte

dell'agente contabile, espone la consistenza di magazzino, iniziale e finale, nonché di carico e scarico in corso di esercizio, espressa in quantità e per categorie generali di prodotti corrispondenti alle voci dell'inventario, con indicazione del relativo valore;

c) rimanendo di fatto irrilevante un minimo disallineamento di valore dei beni rimasti in carico alla chiusura dell'esercizio rispetto alle scritture di apertura del conto della gestione successiva, il conto in esame era da ritenersi irregolare perché sia la sua parificazione (in data 3 luglio 2020) sia la sua approvazione (in data 29 luglio 2020) risultano effettuate in data successiva all'approvazione del bilancio di esercizio 2019 dell'Azienda, come emerge nella delibera di approvazione del conto, dalla quale si riscontra che tale bilancio di esercizio è stato approvato con Deliberazione del Direttore generale n.399 del 29.5.2020;

d) non è stata depositata la relazione dell'organo di controllo interno.

2. Tanto considerato, il magistrato istruttore riteneva di sottoporre il conto alla valutazione del Collegio, anche ai sensi dell'art.147, comma 3c.g.c. trattandosi di ultima gestione del contabile.

3. Con memoria depositata in data 22 luglio 2026, l'agente contabile, a mezzo dell'Avv. Alberto Impellizzeri, chiedeva di dichiararsi regolare la gestione, risultando irrilevante il minimo disallineamento dei valori riportati nel conto (euro 27.435,55) rispetto alle scritture successive (euro 27.382,47) per un minor importo di euro 53,08, riconducibile ad arrotondamenti o riallineamento di valutazioni nella gestione, senza alcuna variazione quantitativa né mancanza di beni.

4. Con memoria del 23 luglio 2026 l'Azienda Ospedaliera specificava

quanto segue:

a) con riferimento al mancato deposito della relazione dell'organo di controllo interno, fino all'anno 2022, la prassi seguita dall'Azienda, in conformità alle istruzioni operative allora vigenti, non prevedeva la predisposizione di una relazione autonoma, ritenendosi che le attestazioni richieste dall'art.139, comma 2, c.g.c., fossero già contenute nell'ambito degli atti del procedimento di approvazione del conto giudiziale.

Peraltro, su indicazione della stessa Corte di conti, a partire dall'anno 2022, nuove istruzioni operative hanno previsto per il futuro il deposito della relazione secondo modello predisposto dall'Azienda Zero (incaricata per legge regionale di formulare indirizzi alle Aziende ULSS e agli altri enti del Servizio sanitario regionale);

b) con riferimento alla parifica ed approvazione del Conto giudiziale in data successiva all'adozione del bilancio di esercizio 2019, tale profilo riveste natura meramente formale, considerato il contesto emergenziale del 2020 e comunque la cronica carenza di personale, dal momento che le valutazioni propedeutiche all'approvazione del conto erano comunque avvenute in epoca antecedente alla chiusura del bilancio.

5. All'udienza odierna l'agente contabile e le rappresentanti dell'Amministrazione insistevano nelle deduzioni e conclusioni formulate; il Pubblico Ministero concludeva per la dichiarazione di regolarità del conto e il discarico dell'agente contabile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. Alla luce dei chiarimenti forniti dall'agente contabile e dall'Amministrazione nel corso del giudizio, ritiene il Collegio che

sussistano i presupposti per dichiarare la regolarità del conto e ammettere a discarico l'agente.

7. Fermo restando quanto si dirà in seguito in ordine alla relazione ex art. 139, comma 2, c.g.c., l'unica effettiva irregolarità evidenziata dal magistrato istruttore del conto (approvazione del bilancio di esercizio in momento antecedente di circa due mesi rispetto all'approvazione del conto e alla sua parificazione) - per quanto relativa ad una prassi non condivisibile in ordine alla tempistica relativa all'approvazione del conto giudiziale - ben può essere ricondotta a ritardi di carattere burocratico in un momento del tutto particolare come quello dell'emergenza pandemica dell'anno 2020.

Considerato, infatti, che si tratta di un termine di circa due mesi in pieno periodo emergenziale, il lasso temporale contenuto, intercorso tra l'approvazione del conto e l'approvazione del bilancio dell'Ente non consente di concludere che le valutazioni propedeutiche all'approvazione del conto non fossero comunque avvenute in epoca antecedente alla chiusura del bilancio, come eccepito tanto dall'agente contabile che dall'Amministrazione, confinando l'irregolarità riscontrata in sede istruttoria ad un profilo meramente formale.

8. In merito alla mancata trasmissione della relazione dell'organo interno sulla gestione, prevista e disciplinata dall'art. 139, comma 2 c.g.c. si tratta di irregolarità non riferibile all'agente contabile, ma all'Amministrazione, (sul punto, si veda ex multis, Corte dei conti Sezione Veneto, sentenza n. 198/2024), la quale avrebbe dovuto provvedere a farsi carico della sua predisposizione e dell'invio alla Sezione giurisdizionale, trattandosi di adempimento obbligatorio, prescritto dalla normativa in vigore, cui non può

sopperirsi, attraverso ulteriori o diverse attività di verifica previste ad altro fine dalla legge.

9. Relativamente alle spese di giudizio, in considerazione della natura del procedimento e dell'assenza di ammanchi, non è luogo a provvedere sulle stesse.

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al **n. 32817** del registro di Segreteria dichiara regolare il conto **n. 70057** depositato in data 11 marzo 2021 a firma di CATTELAN ROBERTO quale consegnatario di beni mobili dell'AULSS n. 6 Euganea per l'esercizio 2019 (1.1./30.4.2019), depositato in data 11.3.2021, e ammette a discarico l'agente.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 16 settembre 2026.

Il Giudice relatore — Il Presidente

Roberto Angioni — Marta Tonolo

(firmato digitalmente) — *(firmato digitalmente)*

Depositata in Segreteria, il 22/09/2026

Il Funzionario preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo